



Regulatory

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: osservazioni al documento per la Consultazione 390/2022/R/eel - Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21

Si riportano nel seguito le osservazioni e le proposte di Acea al DCO 390/2022/R/eel con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente intende illustrare i propri orientamenti in relazione all'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche nonché per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri; l'aggiornamento del TISSPC per effetto della nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi, l'aggiornamento del TISDC per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi SDC.

Osservazioni generali

Si accoglie con favore l'intenzione dell'Autorità di dare attuazione a quanto previsto dai decreti di recepimento della Direttiva Red II (D.Lgs. 199/2021) e della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (D.Lgs. 210/2021) in tema di autoconsumo collettivo e auto-dispacciamento, aggiornando le disposizioni vigenti in tema di autoconsumo.

Sul tema delle sub-concessioni nell'ambito delle SDC e in particolare sul tema dei rischi derivanti dalle sub-concessioni della rete, si rinvia la trattazione del tema a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo 210/21.

La scrivente all'attenzione di codesta Autorità l'opportunità di valorizzare maggiormente le categorie di autoconsumo particolarmente pregiate quali quelle che generino ulteriori impatti positivi in ottica di transizione energetica

Osservazioni puntuali

- S1 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?
- S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

R1. Nessuna osservazione.

R2. Si condivide.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

R3. Come anticipato nelle osservazioni generali, sul tema delle sub-concessioni si rinvia la trattazione del tema a seguito dell'adozione degli atti in capo al MiTE ex articolo 17, comma 7 del decreto legislativo 210/21. Tuttavia si ritiene opportuno ricordare, già in questa sede, che esistono concrete possibilità che una normativa regolatoria in tal senso possa rappresentare non solo un pericolo per l'uniforme sicurezza e costante adeguamento della rete nella sua interezza ma anche il rischio di impatti economici sui concessionari non giustificabili.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

R4. In linea generale si condivide la proposta ARERA di una individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria. Sul tema delle mappe afferenti alle cabine primarie che le imprese distributrici sono tenute ad elaborare e trasmettere al GSE, si ritiene opportuno non renderle pubbliche sul sito del GSE per questioni di sicurezza. Si ritiene preferibile mettere tali informazioni unicamente a disposizione del GSE e prevedere che la verifica relativa alla cabina primaria possa essere effettuata dal soggetto interessato unicamente tramite l'indicazione dell'indirizzo su una form dedicata, il cui output sarebbe soltanto SI/NO e non l'elenco di tutti gli indirizzi sottesi a ciascuna CP.

Sul tema della semplificazione delle aree sottese alla stessa cabina CP, si condivide tale impostazione e si sottolinea il fatto che tale metodologia si basa necessariamente su elementi statistici oltre che elettrici di stabilità della rete. Ciononostante, nei centri urbani, tale modello semplificato basato su meri elementi statistici e cartografici non così correlati all'area di influenza elettrica degli impianti primari, potrebbe eludere in generale l'effettiva incidenza elettrica della generazione rinnovabile gravante sulla Cabina Primaria. In tal caso l'individuazione delle aree si ridurrebbe ad una generica associazione di appartenenza topografica della configurazione con scarsa valenza ed utilità elettrica per il DSO. In particolare, si evidenzia che le aree convenzionali così identificate non potranno avere valenza ai fini di eventuali servizi ancillari forniti dalla CER, o in generale dal gruppo di autoconsumatori, alla rete; infatti, l'erogazione di detti servizi dovrà necessariamente avvenire tenendo conto dell'effettivo assetto della rete al fine di impedire che le criticità per le quali gli stessi sono stati richiesti dai GdR, le aggravino ulteriormente.

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

R5. Si condivide.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

R6. Si condivide la previsione di assegnare il ruolo di referente ad un soggetto terzo alla comunità energetica, previo mandato. In generale si ritiene sufficiente che sia un professionista iscritto all'ordine professionale avente profilo e competenze professionali affini alla tematica energetica.

R7. Nessuna osservazione.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

R8. Nessuna osservazione.

S9. Osservazioni sul possibile raggruppamento di cabine primarie e di utenti in aree con simile comportamento, ai fini dell'aggregazione delle misure di energia reattiva e dei relativi corrispettivi.

R9. Nessuna osservazione.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

R10. Nessuna osservazione.

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

R11. Nessuna osservazione.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

R11. Si propone di non limitare il ruolo del SII al solo caso del cambio fornitore, al contrario, tutto ciò che è diretto al cliente finale dovrebbe passare dal SII così da evitare alle imprese di vendita di dover gestire due canali. Pertanto si propone di canalizzare le informazioni relative allo scorporo tramite il SII (e non direttamente dal GSE verso il Venditore) così da non avere flussi diretti tra società di vendita e il GSE. Il SII è un ente strutturato tecnicamente per canalizzare flussi di informazione, per cui si potrebbero gestire le informazioni relative allo scorporo come avviene per il bonus sociale o per energivori.

Sarebbe opportuno comunque evitare ogni tipo di calcolo a carico del Billing dei venditori: si propone di riportare in bolletta i dati comunicati da GSE/SII senza alcuna ulteriore elaborazione o transcodifica in carico al venditore (ad esempio solo l'importo da compensare in Euro, senza riportare ulteriori informazioni quantitative sui consumi).

Per evitare problematiche connesse alla gestione tecnica dei flussi si ritiene opportuno semplificare al massimo le informazioni da comunicare al cliente finale. Inoltre non trattandosi di uno scorporo in termini di kWh ma di uno sconto monetario, non si ritiene opportuno l'inserimento in fattura di informazioni di dettaglio relative allo sconto di cui il venditore non è owner.

Allo stato attuale non si ritiene possibile valutare l'onerosità degli sviluppi sui Sistemi poiché questi potranno essere quantificati soltanto dopo l'emissione di apposite Specifiche Tecniche da parte del SII e di ARERA (layout bolletta 2.0).

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

R11. Nessuna osservazione.